

Art.79

Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia.

Art.80

La concessione non può essere fatta a persona, ad enti o comunità che mirano a farne oggetto di lucro e di speculazione.

Art.81

La concessione deve, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del codice civile, risultare da contratto da stipularsi per opera del segretario del comune.

Solo con la stipulazione dell'atto, la concessione si intende perfezionata.

Nell'atto di concessione verranno stabilite particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto.

Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area o della sepoltura e versare l'importo di cui alla tariffa, a garanzia dell'esecuzione delle opere e per risarcire eventuali inadempimenti e danni; tale deposito è rimborsato come all'art. 83.

Art.82

La concessione di area per la costruzione di cappella, edicola, monumento, impegna il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed all'esecuzione, pena la decadenza delle opere relative, entro 24 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

Il progetto dovrà essere approvato dal sindaco su conforme parere del tecnico comunale, dell'ufficiale sanitario e sentita la commissione per l'edilizia.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa; per le opere in sottosuolo si può aggiungere una maggiore area in sottosuolo, da pagarsi come in tariffa.

Il numero dei loculi che si possono costruire è fissato in ragione di un loculo per ogni due metri quadrati di area, concessa in soprasuolo ed in sottosuolo; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente alle esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni loculo in più, del canone di tariffa.

La struttura delle opere deve essere in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803 e nel presente regolamento; in particolare deve essere assicurata l'impermeabilità dei loculi ai liquidi ed ai gas; le stesse, inoltre, non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ultimate le opere di costruzione di qualsiasi manufatto, nessuna salma può essere tumulata senza il collaudo della struttura ed il rilascio, da parte del tecnico comunale e dell'ufficiale sanitario, del certificato di agibilità.

Art. 83

Il soprintendente o custode del cimitero controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i ~~permessi dati e le prescrizioni di regolamento;~~ egli può ~~in~~ partire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimento del sindaco.

Le opere per sepolture di famiglia, cappelle per confraternite, ecc., quando siano ultimate, sono collaudate dal tecnico del comune, assistito dal soprintendente o custode.

Il sindaco, in esito al collaudo può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato. Risultato favorevole il collaudo viene ~~rimborzato~~ il deposito cauzionale.

Art. 84

Il rinnovo della concessione è a discrezione dell'amministrazione comunale, tenuto conto delle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presente esercizio dei diritti d'uso.

Il rinnovo è subordinato al versamento del canone ricognitivo fissato di volta in volta, e può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

Art. 85

Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'amministrazione ritiene indispensabili od anche sole opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia della esecuzione delle opere stesse.

Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 86

Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario, agli ascendenti e discendenti in linea retta, ~~ed ai~~ coniugi di questi, ai fratelli, alle sorelle consanguinee ed al coniuge.

15

Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi entro un anno devono designare uno fra essi che ad una verso il comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione, il sindaco.

Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal comune, deve tenere aggiornate il proprio indirizzo presso l'ufficio che conserva le concessioni, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamente della capienza del sepolcro.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nelle sepolture di famiglia e nelle cappelle le salme possono essere estumulate a richiesta dei concessionari, quando occorre disporre di un loculo, per salma di altro avente diritto, purché siano decorsi almeno venti anni dalla tumulazione. I resti sono conservati nella sepoltura stessa in apposite, singole celle necessarie.

Art. 57

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione di durata non inferiore a 99 anni, e quando non si vogliano trasferire in altra sepoltura, si eseguono solo alle scadere del periodo di concessione.

I resti mortali estumulati se riscontrati mineralizzati vengono trasferiti all'ossario generale; se riscontrati, invece, parzialmente mineralizzati verranno inumati, nei campi comuni per un periodo non inferiore a cinque anni, previa perforazione della cassa metallica.

Art. 58

Le concessioni di cui all'articolo 77 del presente regolamento possono essere soggette:

- a) a decadenza:
- a) per inadempienza ai doveri di cui all'articolo 82 in ordine ai termini per la realizzazione delle opere di costruzione;
- b) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.

Tale provvedimento è adottato con deliberazione, previa diffida agli interessati, se reperibili.

Nel caso di cui alla lettera b) del presente articolo, se il concessionario o gli aventi causa non risultano reperibili, sulla tomba è posta una palina-avviso; inoltre contemporaneamente a tale atto, all'albo, posto all'ingresso del cimitero, ed all'albo pretorio del comune nonché sulla pubbli-

ca piazza, é pubblicata l'elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.

Decorso sei mesi dalla pubblicazione di cui al comma precedente, é dichiarata la decadenza.

2) a revoca, per le concessioni fatte anteriormente alla entrata in vigore del nuovo Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803, nelle condizioni di cui al successivo articolo 95;

3) ad estinzione, per soppressione del cimitero, come al ~~successivo articolo 96~~ ed osservate le norme di cui all'art. 99 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803

I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione, previa comunicazione agli interessati, se reperibili, e, in difetto, con pubblicazione.

Art.89

Pronunciate la decadenza di cui al n.1), lett.B), delle ~~articoli precedente e la revoca di cui al n.2) delle stesse~~ ~~articoli~~, il comune provvede al trasferimento della salma e dei resti come al secondo comma del precedente articolo 87.

Quindi l'area, la sepoltura, il monumento, la tomba e la cappella cadranno nella libera disponibilità del comune.

Art.90

Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali e le opere passano a disposizione del comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del cimitero stesso.

I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto, opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel cimitero; l'importo relativo é impiegato come al comma precedente.

Può essere autorizzata, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini fino al 4° grado, purché nello stesso cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti per la nuova sepoltura.

Sono conservate a cura del comune, nel cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.

Ricordi strettamente personali possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Art.91

Per ogni sepoltura é istituito un apposito fascicolo, tenuto dal soprintendente o custode del cimitero, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai cappellinanti, alle estumulazioni e alle successioni. Queste devono essere comprovate da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva.

Art.92

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Le straordinarie invece sono sottoposte al pagamento del canone stabilito in tariffa.

Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica la legge 23 dicembre 1865, n.270, e successive modificazioni.

Art.93

La rinuncia alla concessione delle tombe ad un posto e dei loculi é ammessa solo quando la sepoltura non é stata occupata da salma e quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita in altra sepoltura di grado superiore.

La rinuncia comporta la piena disponibilità da parte del comune, senza alcun rimborso di spesa.

Art.94

E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.

Capitolo XIV

SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA' ANTERIORI AL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA 21 OTTOBRE 1975, N°. 803

Art.95

Le concessioni previste dall'art.91 del Regolamento di Polizia mortuaria 21 ottobre 1975, n°.803, rilasciate dopo l'entrata in vigore del predette regolamento sono a tempo determinato, e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del predette regolamento, possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento e alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero salvo quanto é disposto all'articolo 99 del predette Regolamento di polizia mortuaria 21 ottobre 1975, n.803, e all'art.100 dello stesso.

Capitolo XV

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Art.96

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dalla Giunta municipale ed affisso alle

Ingresso del cimitero.

Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campana, mezza ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art.97

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero.

Il soprintendente o custode può autorizzare unicamente la circolazione di veicoli di ditte imprenditrici di lavori cimiteriali, regolarmente autorizzati, per portarsi esclusivamente sui lavori intrapresi.

Art.98

E' vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa e civile, senza la preventiva autorizzazione del sindaco;
- d) a chiunque, quando il sindaco, per motivi di ordine pubblico e di polizia mortuaria, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art.99

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti religiosi, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica.

Art.100

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, cani ed altri animali anche se tenuti a catena ed a guinzaglio, cose irriverenti, ceste o involti, salvo contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificate dal personale;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori degli appositi spazi;
- e) portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, passare sui tumuli o monumenti, camminare fuori dei viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;

g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in ispecie con l'offerta di servizi, di oggetti, volantini d'ogni sorta, di distribuire indirizzi; tale divieto é particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;

h) prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione, e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;

i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

l) chiedere elemosina; fare questue senza autorizzazione del sindaco, il quale determina il posto e l'ora;

m) assistere alla esumazione ed estumulazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

I divieti predetti, si estendono anche alla zona immediatamente al cimitero.

Art. 101

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba, saranno tenuti, dal personale addetto al cimitero, nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 102

Il comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 103

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà, dal soprintendente o custode o da altro personale del cimitero o di polizia urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capitolo XVI

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO ATTRIBUZIONI

1) SOPRINTENDENTE O CUSTODE DEL CIMITERO

Art. 104

La custodia del cimitero é affidata al soprintendente o custode alle dipendenze dell'ufficio demografico per quante

riguarda il servizio funerali e quello del cimitero, a quelle del tecnico comunale per quanto riguarda la costruzione di manufatti e da quelle dell'ufficiale sanitario per quanto riguarda l'igiene e la sanità.

Art.105

Il soprintendente o custode attende a tutta l'attività esecutiva e amministrativa del cimitero e dei servizi funerali, in conformità alle norme contenute nel Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, e nel presente regolamento ed in ogni disposizione di leggi, istruzioni e circolari.

Art.106

Sono compiti specifici del soprintendente o custode: gli adempimenti di cui agli articoli 50 e 51 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803; la vigilanza sul personale, sulle operazioni di trasporto funebre, di seppellimento, sulle esumazioni ed estumulazioni, sull'impiego delle aree, sulle concessioni di sepolture private, nonché sulle costruzioni di opere e servizi.

Art.107

Il soprintendente o custode del cimitero deve, altresì:

1. Dare le necessarie assistenze per la autopsie ordinate dall'autorità giudiziaria;
2. Segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendono necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
3. Disporre perché venga curata la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
4. Disporre perché venga curata la pulizia dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
5. Disporre perché venga provvedute alla regolare disposizione delle fosse, dei ceppi, croci, ecc.;
6. Tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti né permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;
7. Disporre perché vengano eseguiti gli sterri nelle misure prescritte e le sepolture delle salme;
8. Avvertire l'ufficiale sanitario per tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria eseguendo tutte quelle operazioni che questi gli impartirà.
9. Custodire la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero.

2) NECROFORI O INTERRATORI.

Art.108

Ai necrofori é affidato il servizio funebre che ha svolgimento all'esterno del cimitero ed assolvono i servizi inter-

ni del cimitero, in particolare devono:

- a) accertare che il feretro corrisponda alle prescrizioni stabilite e porre quindi il bollo di verifica;
- b) provvedere, a richiesta, alla deposizione della salma nel feretro e chiudere il feretro stesso, previe accertamenti di eventuali occorrenze per la perdita di sostanze organiche. Se il feretro é metallico assistere alla saldatura. Fissare nella parte superiore dei feretri la targa metallica di identificazione;
- ~~c) trasportare la salma dall'abitazione alla vettura e da questa alla chiesa, coprendo, se richiesto, il feretro con apposito drappo;~~
- d) accompagnare e consegnare il feretro al cimitero unitamente all'ordine di seppellimento, annotandovi l'ora in cui ebbe compimento il trasporto;
- e) effettuare, secondo le disposizioni impartite di volta in volta, i trasporti di salme per e dai locali di osservazione, ~~abitazioni~~, istituti di medicina legale, sale di antropologia e sale anatomiche universitarie;
- f) eseguire lo scavo delle fosse per inumazioni, secondo la norma e le modalit  prescritte;
- g) eseguire la deposizione delle salme nelle rispettive sepolture;
- ~~h) eseguire le esumazioni e le esumazioni ordinarie e straordinarie;~~
- i) eseguire i trasferimenti interni, autorizzati, di salme;
- l) eseguire il servizio della camera mortuaria e delle autopsie.

Tutte le operazioni svolte giornalmente devono essere registrate e i relativi ordini di seppellimento e di esumazione consegnati al soprintendente o custode del cimitero.

m) curare la manutenzione delle aiuole, dei tappeti erbosi, delle siepi e delle coltivazioni relative, nonch  curare la pulizia e manutenzione di opere e servizi comunali, di vielli, dei sentieri, degli spazi fra le tombe, la pulizia dei locali ed in generale di tutto il cimitero.

Art. 109

Il personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge; in servizio deve vestire la divisa e tenerla in condizioni decorose. E' fatto rigoroso divieto di assumere incarichi di qualsiasi sorta, di natura privata, nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito. Infine é vietato asportare oggetti e materiale di qualsiasi specie.

Nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per servizi prestati e che sono propri del comune.

Capitolo XVII

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 110

Per l'esecuzione di opere -nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni- che non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, in possesso di regolare iscrizione alle competenti categorie professionali.

In particolare alle imprese é vietato svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabile.

Art. 111

Nella costruzione di tombe e cappelle di famiglie e confraternite é vietato alle imprese occupare spazi attitudi, diversi, quindi, da quelli assegnati, senza la preventiva autorizzazione scritta del soprintendente o custode del cimitero.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche e al luogo indicato dal soprintendente o custode, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiale e di intrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 112

Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al comune e a terzi.

Per la costruzione di sepolture di famiglia, confraternite, ecc., oltre al deposito di cui all'art. 81, da parte del concessionario, anche la ditta assuntrice dei lavori deve effettuare il deposito cauzionale, previsto in tariffa, per eventuali obbligazioni verso il comune e verso privati.

Il rimborso é fatto a collaudo delle opere, come all'articolo 83.

Art. 113

L'orario di lavoro é fissato dal soprintendente o custode del cimitero. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal tecnico comunale.

Art. 114

Quindici giorni prima della ricorrenza dei defunti e fino a quindici giorni dopo, é vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche sole di lapidi individuali.

Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti.

SANZIONI

ART. 115

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal codice penale, sono punite con l'amenda stabilita dall'att. 358 del T.U.L.L.38. e successive modificazioni.

Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi di legge.

A tal fine prestano il prescritto giuramento.

ART. 116

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Fino a quando il Comune non avrà provveduto alla concessione dei loculi e delle tombe di famiglia, in corso di costruzione, sarà temporaneamente permesso alle confraternite di procedere alla estumulazione straordinaria delle salme depositate nei colatoi.

Tale periodo di transitorietà sarà limitato a 18 mesi decorrenti dalla data di collaudo dei lavori relativi alla realizzazione delle suddette sepolture..

ART. 117

ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Il presente regolamento regola l'intera materia; pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con atto deliberativo N. 26 in data 10.4.1899 e negli altri atti in materia anteriore al presente.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico, non contemplate nel presente, con esse non incompatibili.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 118

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D/P/R/ 21 Ottobre 1975, N. 801 e nel T.U. della legge sanitaria 27. Luglio 1934, N. 1263.

ART. 119.

L'entrata in vigore del presente regolamento decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, dopo intervenuta l'approvazione da parte dell'organo di Controllo.

TARIFFA CONCESSIONI CIMITERIALI

Le concessioni cimiteriali saranno fatte dietro pagamento delle seguenti tariffe:

- 1) LoculiL. 500,000
- 2) TOMBE di famiglia-costruite dal Comune.....L.3.500,000
- 3) Area per costruzione di tomba singola =
sq. 8,50- al sq.....L. 75,000
- 4) Area per costruzione di tomba plurima per
4 posti- sq. 10,50 - al sq.L. 75,000
- 5) Area per costruzione Cappella gentilizia e
di congregazione = al sq.....L. 75,000.-